

N. R.G. 2345/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Sirgiovanni

Presidente

dott.ssa Raffaella Brogi

Giudice Relatrice

dott.ssa Costanza Comunale

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2345/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio
dell'avv. *Avvocato_1* (*Email_1* vvocati.prato.it)
RICORRENTE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il
patrocinio dell'avv. *Avvocato_2*
(*Email_2*)
RICORRENTE

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data *Data_1*
avente ad oggetto: scioglimento **del matrimonio civile**;

Premesso che, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. il sig. *Pt_1*
[...] e *Controparte_1* hanno introdotto la richiesta
di scioglimento del matrimonio civile celebrato in *Lg_1* in data *Data_2*
[...]

che il matrimonio non risulta trascritto nei registri di stato civile;

che dall'unione sono nati due figli: *Per_1* – *Parte_2* in *LgN_1*
in data *DtN_1* (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e

Persona_2 in *Lg_1* in data *DiN_2* (studente e attualmente convivente con la madre);

che i coniugi chiedono l'applicazione della legge nazionale che non disciplina la separazione, ma prevede il divorzio diretto;

che le parti dichiarano di vivere separate da tempo, con l'allontanamento del marito dall'abitazione adibita a residenza familiare;

che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, svolgendo entrambi attività lavorativa: la sig.ra *Parte_3* come titolare di un laboratorio di sartoria percepisce un reddito mensile di circa € 1.000, mentre il sig. *Persona_2* lavora come operaio dipendente, con uno stipendio di €1.500,00 al mese;

che la moglie dà atto che il marito ha pagato le rate del mutuo gravante su un immobile posto in *Lg_1* e cointestato a entrambi i coniugi;

Rilevato che, in diritto, i coniugi hanno rilevato che:

- la presente fattispecie presenta caratteri di transnazionalità, in quanto entrambi i coniugi sono cittadini rumeni, hanno contratto il matrimonio in *Lg_1* e risiedono in *Lg_2* ;
- sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 Reg. UE n. 1111/2019;
- entrambi i coniugi, ai sensi dell'art. 5 Reg. CE n. 1259/2010 (Roma III) scelgono, quale legge applicabile al divorzio, quella della cittadinanza (art. 5, lett. c) Reg. *cit.*);
- per i provvedimenti inerenti la responsabilità genitoriale sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 7 Reg. UE n. 1111/2019, considerata la residenza abituale del minore in *Lg_2* e, in ragione di quest'ultima, è applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996;
- la giurisdizione italiana sussiste anche per la domanda di mantenimento del figlio ai sensi dell'art. 3 Reg. CE n. 4/2009 e, ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento, è applicabile la legge italiana;

Rilevato che le parti hanno rinunciato a comparire all'udienza davanti alla giudice relatrice, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta delle parti; che le parti hanno concluso come di seguito riportato:

1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dai medesimi contratto con rito civile in Romania, il giorno 23.05.2022, non trascritto in Italia, con applicazione della legge rumena e con ogni consequenziale provvedimento.
2. Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento a favore dei coniugi, in quanto i medesimi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedere l'uno l'altro l'assegno di mantenimento divorzile.
3. In applicazione del regolamento UE 1111/2019 art. 7, troverà applicazione la legge italiana, in virtù della abituale residenza del figlio in Italia e, pertanto, Voglia il Tribunale di Prato, affidare il figlio minore Darian-Edmond ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione e residenza anagrafica prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da entrambi i genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
4. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, previo libero accordo con quest'ultimo data la sua età, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio e lavorativi del padre.
5. Il sig. Ferencz si impegna espressamente a corrispondere mensilmente alla moglie, quale contribuzione al mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 200,00 (duecento//00), entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente accordo; tale somma è soggetta alla rivalutazione ISTAT annuale. Le spese di natura straordinaria, mediche, scolastiche e ricreative relative al figlio minore, sulla base di quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Prato, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Le Parti espressamente concordano a che la sig.ra Mariana Ferencz richieda ed ottenga dall'INPS l'assegno unico e ciò a far data dal mese di luglio 2023, essendo il genitore collocatario della prole minore.
7. Non vi è luogo alla assegnazione della casa già coniugale, in quanto entrambi i coniugi si sono trasferiti altrove.
8. Data la presenza del figlio minore, i genitori espressamente si obbligano a comunicarsi reciprocamente entro il termine perentorio di 30 gg l'avvenuta modifica della residenza e/o del loro domicilio.
9. Spese di lite integralmente compensate fra le Parti.

Rilevato che appare irreversibile la frattura esistente fra i coniugi, come risulta dalle ragioni addotte e dalla ferma volontà manifestata dagli stessi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;

Ritenuto, in diritto, **che**:

- sussiste la **giurisdizione del giudice italiano** ai sensi dell'art. 3 **Reg. (UE) 2019/1111**, in base al quale: “*Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi.*”
- è applicabile **l’art. 5, lett. c) Reg. (UE) 1259/2010** (“*I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: ... la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;*”), considerato, secondo la legge rumena – come risulta dalla consultazione del sito *aldricus* del Ministero della Giustizia - il divorzio è regolato dagli artt. 373 ss. del c.d. Nuovo Codice Civile - approvato con Legge n. 287/2009 ed entrato in vigore il Data_3 – e, sempre secondo il diritto rumeno, qualora sussista il consenso di entrambi i coniugi, questi possono chiedere direttamente il divorzio, che potrà essere dichiarato con provvedimento amministrativo, atto notarile o pronuncia giudiziale;
- può essere pertanto pronunciato direttamente lo scioglimento del rapporto matrimoniale tra i ricorrenti;
- la circostanza che – secondo quanto dichiarato dalle stesse parti nelle conclusioni – il matrimonio contratto in Lg_1 non risulti trascritto nei registri di stato civile italiani non è ostativo alla pronuncia di divorzio, dal momento che la trascrizione nei registri di stato civile italiani non costituisce coelemento perfezionativo della fattispecie matrimoniale;
- dal tenore letterale dell'**art. 19 d.p.r. n. 396 del 2000** la trascrizione del matrimonio contratto all'estero avviene su richiesta di parte, con la conseguenza che la presente sentenza dovrà essere trasmessa all'Ufficio di Stato civile del Comune di Lg_3 che provvederà alla sua trascrizione solo previa istanza di trascrizione del matrimonio da parte di uno dei coniugi;
- in merito alla responsabilità genitoriale sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'**art. 7 Reg. (UE) 2019/1111** (“*Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.*”) ed è regolata dalla legge italiana in base agli **artt. 15, par. 1, 16 e 20 Convenzione dell’Aja del 1996**;
- le obbligazioni di mantenimento dei figli sono regolate secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 4/2009 del Data_4, che all’art. 3, lett. a), b) e d) stabilisce la giurisdizione italiana e all’art. 15 prevede

l'applicazione della legislazione italiana, considerato che la norma appena richiamata stabilisce che: “La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aja del *Data_5* relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aja del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento.” e il Protocollo dell’Aja del *Data_5* [...] prevede, all’art. 3, che: “Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.”;

- gli accordi raggiunti dai coniugi in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore sono coerenti con le disposizioni della legge italiana;

che quindi sussistono i presupposti di legge;

che, pertanto, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti;

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara **lo scioglimento del matrimonio civile** celebrato in *Lg_1* il *Data_2*, da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) nato a *[...]* *LgN_2* il *DtN_3* e residente a *Lg_3*, *Indirizzo_1*;

e

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) nato a *LuogoNascita_3* l *DtN_4* residente a *Lg_3*, *Indirizzo_2*

alle seguenti condizioni:

- 1) i coniugi di si dichiarano economicamente indipendenti e di non formulare richieste in ordine al proprio mantenimento;
- 2) dispone l’affido condiviso a entrambi i genitori del figlio *CP_1* [...] con collocazione presso la madre, con il conseguente esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione;
- 3) il figlio *Persona_3* frequenterà il padre, previo accordo con quest’ultimo e tenendo conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici e quelli lavorativi del padre;
- 4) il padre verserà alla madre € 200,00 entro il decimo giorni di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, con rivalutazione ISTAT annuale;

- 5) le spese straordinarie – individuate secondo il protocollo in uso al Tribunale di Prato – sono suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
- 6) le parti concordano sulla percezione dell'assegno unico da parte della moglie;
- 7) spese legali compensate.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato, che procederà alle annotazioni di legge solo in caso di presentazione di istanza di trascrizione del matrimonio da parte dei ricorrenti ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 396 del 2000.

Manda alla *CP_2* per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge *Data_6* n. 898.

Così deciso nella camera di consiglio del *Data_7*

Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni

La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi